

Bruxelles, 30 agosto 2019
(OR. en)

11803/19

FSTR 146
REGIO 184
FC 55
SOC 591
AGRISTR 47
PECHE 364
CADREFIN 308
POLGEN 151
CODEC 1351
DELACTION 169

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	28 agosto 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 6203 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 28.8.2019 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di finanziamenti a tasso forfettario

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 6203 final.

All: C(2019) 6203 final

Bruxelles, 28.8.2019
C(2019) 6203 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 28.8.2019

**che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l'istituzione di finanziamenti a tasso forfettario**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018¹, ha modificato il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

A seguito di tale modifica, è conferito alla Commissione il nuovo potere di adottare un atto delegato per quanto riguarda la definizione di finanziamento a tasso forfettario di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Questa disposizione è stata introdotta per consentire alla Commissione di adottare tassi forfettari standard senza dover modificare il regolamento sulle disposizioni comuni, in quanto questa è considerata la modalità più efficace per facilitare il ricorso a opzioni semplificate in materia di costi per gli Stati membri. Conformemente a tale disposizione, il regolamento delegato stabilisce un tasso forfettario standard che gli Stati membri possono utilizzare per il rimborso dei costi delle operazioni programmate nell'ambito dell'asse prioritario per l'assistenza tecnica ai beneficiari.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il 20 giugno 2019 sono stati consultati gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"², a norma dell'articolo 149, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 67, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è stato introdotto per conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati per integrare detto regolamento per quanto concerne, tra le altre cose, la definizione dei finanziamenti a tasso forfettario.

In base a tale conferimento di poteri, il presente regolamento delegato stabilisce un tasso forfettario standard che gli Stati membri possono utilizzare per il rimborso dei costi delle operazioni di assistenza tecnica ai beneficiari. Tale possibilità è prevista specificamente per l'assistenza tecnica all'interno dei programmi; assistenza che, sulla base dell'esperienza, tende particolarmente alla semplificazione, tenuto conto della natura ben consolidata dei costi coperti e del fatto che le operazioni di assistenza tecnica presentano in genere un unico o pochi beneficiari. Va osservato che il tasso del 4 % per il Fondo europeo di sviluppo regionale (e del 6 % per i programmi sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea), per il Fondo sociale europeo, per il Fondo

¹ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

² Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

di coesione e per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il tasso del 6 % per i programmi del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca sono considerati dalla Commissione tassi che aumenterebbero la semplificazione senza creare rischi per il bilancio dell'Unione, in quanto coerenti con i massimali stabiliti per le dotazioni assegnate all'assistenza tecnica. Tali tassi sono inoltre coerenti con la dotazione media assegnata all'assistenza tecnica per i fondi in oggetto e con i loro tassi di assorbimento dei periodi di programmazione precedenti. Il metodo di rimborso non ha alcuna incidenza sulla dotazione dell'assistenza tecnica disponibile nei programmi, che rimane al livello concordato in questi ultimi.

In base al suddetto conferimento di poteri, il presente regolamento delegato stabilisce il livello del tasso forfettario da applicare al rimborso dei costi delle operazioni programmate nell'ambito della priorità per l'assistenza tecnica, effettuato dall'autorità di gestione ai beneficiari. Conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 il tasso forfettario è calcolato applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite, dove per categoria di costo si intende la spesa relativa alle operazioni nell'ambito degli assi prioritari del programma diversi dall'asse dedicato all'assistenza tecnica.

L'articolo 1 stabilisce l'oggetto del presente regolamento delegato.

L'articolo 2 precisa i livelli specifici dei finanziamenti forfettari per ciascun fondo e la spesa che costituisce la base alla quale può essere applicato il tasso forfettario stabilito nel presente regolamento.

L'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore delle disposizioni per consentirne un'applicazione tempestiva.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 28.8.2019

che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di finanziamenti a tasso forfettario

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio³, in particolare l'articolo 67, paragrafo 5 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di semplificare l'uso dei finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), del Fondo sociale europeo ("FSE"), del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ("FEASR") e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP") e di ridurre gli oneri amministrativi e il rischio di errore, è opportuno stabilire un tasso forfettario per il rimborso, a uno o più beneficiari, dei costi delle operazioni sostenute nell'ambito dell'assistenza tecnica, senza necessità di giustificare tale tasso. Sono inclusi i casi in cui l'autorità di gestione, l'organismo pagatore o un altro organismo attuano operazioni di assistenza tecnica.
- (2) Il livello dell'importo forfettario si basa sui massimali e sull'effettiva dotazione per l'assistenza tecnica dei programmi, nonché sui dati di assorbimento dei precedenti periodi di programmazione. L'uso del metodo di rimborso forfettario non incide sulla dotazione finanziaria assegnata all'assistenza tecnica nei programmi adottati. Tale metodo può essere utilizzato altresì in programmi sostenuti da più fondi, anche se la priorità relativa all'assistenza tecnica riceve sostegno da un fondo diverso da quello che fornisce il sostegno per priorità diverse dall'assistenza tecnica nell'ambito dello stesso programma.
- (3) Al fine di agevolare la gestione finanziaria nell'ambito delle attuali modalità di programmazione, è inoltre opportuno precisare che per il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP la base dell'applicazione del tasso è la spesa ammissibile nell'ambito degli assi prioritari diversi dall'asse prioritario dell'assistenza tecnica del programma per il quale viene impiegato detto metodo di rimborso forfettario. Tale tasso forfettario non può pertanto essere utilizzato nel caso di un programma che copre esclusivamente l'assistenza tecnica. Inoltre per i suddetti fondi non è necessario modificare il programma quando si fa ricorso a tale metodo di rimborso forfettario.
- (4) È necessario specificare che la base per l'applicazione del tasso forfettario è costituita dalla spesa ammissibile per la quale l'autorità di gestione o l'organismo di controllo

³ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

competente ha completato le verifiche di gestione o, nel caso del FEASR, i controlli amministrativi pertinenti.

- (5) Al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento quando gli Stati membri si avvalgono di questa opzione, il finanziamento a tasso forfettario dovrebbe essere applicato solo alle spese che sono state oggetto di verifiche di gestione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e in seguito fino alla fine del periodo di ammissibilità. Analogamente, per il FEASR, il finanziamento a tasso forfettario dovrebbe essere applicato solo alle spese che sono state oggetto di controlli amministrativi a partire dall'inizio dell'esercizio finanziario agricolo, come previsto all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, a decorrere dal 16 ottobre 2019 o da un esercizio finanziario agricolo successivo e in seguito fino alla fine del periodo di ammissibilità. Al fine di garantire una sana gestione finanziaria, gli Stati membri devono assicurarsi che gli importi rimborsati sotto forma di finanziamento a tasso forfettario siano calcolati sulla base delle spese dei progetti di assistenza diversa da quella tecnica, dichiarate legittime e regolari.
- (6) Il meccanismo di finanziamento a tasso forfettario può essere usato solo in esercizi contabili che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati chiusi. Al fine di consentire i controlli della base di calcolo del finanziamento a tasso forfettario di cui agli articoli 9 e 47 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il meccanismo di finanziamento a tasso forfettario per il FEADR può essere usato unicamente per spese relative all'esercizio finanziario agricolo che inizia il 16 ottobre 2019 o a un esercizio finanziario agricolo successivo.
- (7) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, in modo che sia possibile farvi ricorso in tempo utile durante l'esercizio contabile in corso e, nel caso del FEASR durante l'esercizio finanziario agricolo che inizia il 16 ottobre 2019, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce finanziamenti a tasso forfettario per il rimborso da parte dell'autorità di gestione dei costi delle operazioni finanziate nell'ambito dell'asse prioritario relativo all'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri a uno o più beneficiari di un programma.
2. Nel caso del FEASR, il presente regolamento istituisce un finanziamento a tasso forfettario per il rimborso, da parte dell'organismo pagatore o di un altro organismo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dei costi delle operazioni di assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri a uno o più beneficiari di un programma. Nel caso in cui un organismo pagatore o un altro organismo effettui direttamente operazioni di assistenza tecnica, il rimborso del costo

⁴ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

di tali operazioni può essere stabilito anche sulla base di tale finanziamento a tasso forfettario.

Articolo 2

Finanziamento a tasso forfettario

1. L'importo totale da rimborsare per le operazioni finanziate nell'ambito dell'asse prioritario relativo all'assistenza tecnica in un programma può essere calcolato come tasso forfettario degli importi di spesa delle operazioni nell'ambito degli assi prioritari del programma diversi dall'asse relativo all'assistenza tecnica. Nel caso del FEASR, l'assistenza tecnica può essere calcolata come tasso forfettario degli importi di spesa delle operazioni nell'ambito delle misure di sviluppo rurale di cui al titolo III, capo I, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.
2. Tale tasso forfettario è fissato al 4 % per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE, dal Fondo di coesione o dal FEASR e al 6 % per i programmi sostenuti dal FEAMP. Per i programmi sostenuti dal FESR nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea il tasso forfettario è fissato al 6 %. L'importo calcolato può essere rimborsato a un unico beneficiario o può essere suddiviso per effettuare rimborsi a più beneficiari.
3. Solo le spese che sono state oggetto di verifiche di gestione a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere incluse nella base di calcolo del tasso forfettario a decorrere dall'esercizio contabile che inizia il 1° luglio 2019 o da un esercizio contabile successivo. Nel caso del FEASR, possono essere incluse nella base di calcolo del tasso forfettario solo le spese che sono state oggetto di controlli amministrativi a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 a decorrere dall'esercizio finanziario agricolo che inizia il 16 ottobre 2019 o da un esercizio finanziario agricolo successivo.
4. Qualora venga impiegato, il tasso forfettario si applica esclusivamente fino alla fine del periodo di ammissibilità per il rimborso dei costi di assistenza tecnica e, per il FEASR, nel corso del pertinente esercizio finanziario agricolo.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁵ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28.8.2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER